



# CITTÁ DI IGLESIAS

(PROVINCIA DI CARBONIA- IGLESIAS)

*Allegato alla deliberazione del C.C. n. 25/2009*

## REGOLAMENTO COMUNALE

### PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA.

*reg- E.P.N.E.*

#### INDICE

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	2
ARTICOLO 2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	2
ARTICOLO 3	FINALITÁ .....	2
ARTICOLO 4	VALIDITA' .....	3
ARTICOLO 5	DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 6	DIVIETO DI SEPARAZIONE PER I PUNTI NON ESCLUSIVI.....	3
ARTICOLO 7	ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI .....	3
<u>                    </u>	7.1.....ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO .....	4
<u>                    </u>	7.2..... VERIFICA DELL'ENTITÁ DELLE VENDITE NEGLI ULTIMI DUE ANNI .....	4
<u>                    </u>	7.3..... NUMERO PUNTI ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI .....	4
<u>                    </u>	7.4..... CARATTERISTICHE URBANISTICHE .....	5

7.5....RILEVAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DENSITA' DEMOGRAFICA .....	6
ARTICOLO 8 PIANIFICAZIONE PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON .....	7
ARTICOLO 9 APERTURA NUOVI PUNTI VENDITA .....	8
ARTICOLO 10 TRASFERIMENTO DI SEDE.....	8
ARTICOLO 11 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA', TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE O DELLA PROPRIETÁ PER ATTO TRA VIVI O PER CAUSA DI MORTE NEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI. ....	9
ARTICOLO 12 DECADENZA.....	9
ARTICOLO 13 ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE.....	9
ARTICOLO 14 PARITA' DI TRATTAMENTO .....	9
ARTICOLO 15 MODALITA' DI VENDITA.....	10
ARTICOLO 16 SANZIONI.....	10
ARTICOLO 17 DISPOSIZIONI FINALI.....	10

## **ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina il piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica e i criteri per l'insediamento dei punti vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica, le modalità relative al rilascio di nuove autorizzazioni ed il trasferimento di sede delle attività già in esercizio.

## **ARTICOLO 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

DECRETO LEGISLATIVO 24/04/2001, N. 170, "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della Legge 13 aprile 1999, n. 108" che pone a carico delle Amministrazioni comunali l'obbligo di revisione dei piani comunali per i punti esclusivi e la determinazione di criteri e parametri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti non esclusivi di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Legge Regionale 5 marzo 2008, n.3, art. 1, commi 16-32.

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

## **ARTICOLO 3 FINALITÀ**

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna (Regione) non ha ancora provveduto ad emanare gli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi come definiti dal D.lgs. n. 170/01, in attesa dell'emanazione degli stessi, con il presente regolamento s'intende perseguire i seguenti obiettivi:

- assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio;
- evitare riflessi negativi sull'occupazione del settore, con particolare riferimento alle attività tradizionali, ora qualificate come punti vendita esclusivi;
- favorire l'avvio del servizio nelle zone periferiche a bassa densità di presenza o in totale carenza di servizio;
- favorire la razionalizzazione della rete nel suo impatto con il territorio;
- garantire un livello di servizio conforme sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo su tutto il territorio comunale.

#### **ARTICOLO 4 VALIDITA'**

La validità del regolamento è fissata in cinque anni, salvo che la Regione non emani gli indirizzi per la predisposizione dei piani di localizzazione ai sensi del 1° comma dell'art. 6 del D.lgs. n. 170/01, sulla base dei quali sarà adottato il piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita.

Il regolamento resterà in vigore fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento predisposto sulla base delle direttive regionali.

#### **ARTICOLO 5 DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

**PUNTI VENDITA ESCLUSIVI** quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

**PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI**, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani e/o periodici e che di seguito si elencano:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle infrastrutture stradali e nell'interno di stazioni ferroviarie, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 metri quadri;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

#### **ARTICOLO 6 DIVIETO DI SEPARAZIONE PER I PUNTI NON ESCLUSIVI**

La vendita della stampa nei punti vendita non esclusivi è legata all'attività primaria di vendita esercitata e non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita principale.

Non è pertanto consentito il trasferimento di sede, la cessione o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa.

#### **ARTICOLO 7 ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI**

In base a quanto disposto dall'articolo 2 comma 6 del Decreto Legislativo n. 170/2001, l'elaborazione dei criteri per la pianificazione dei punti esclusivi di vendita e non esclusivi, è stata preceduta:

1. Dalla suddivisione del territorio in n. 3 (tre) Zone, denominate: **ZONA I** – Centro Urbano, **ZONA II** – Intermedia, **ZONA III** – Frazioni, evidenziate nella planimetria ricavata dalla "Tavola ISTAT 2/2 – Basi Territoriali - Censimento 2001", che seppure non materialmente allegata fa parte integrante dello stesso;
2. Dalla verifica dell'entità delle vendite negli ultimi due anni;
3. Dal numero di punti vendita esclusivi e non esclusivi;
4. Dalla rilevazione delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona;
5. Dalla rilevazione della popolazione residente e dalla densità demografica.

### **7.1 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

Il territorio comunale viene suddiviso in tre zone:

- ZONA I** - **Centro Urbano** comprendente il Centro Storico, Centro, Palmari, Col Di Lana;
- ZONA II** - **Intermedia** comprendente Campo Romano, Serra Perdosa, Fragata, Vergine Maria, Monteponi, Funtana Marzu-Lottizzazione Politecno, Su Pardu, Montefigu, Su Merti, Sa Stoia, ZIR;
- ZONA III** - **Frazioni** comprendente le frazioni Nebida, Masua, San Giovanni Miniera, Bindua, Monte Agruxau, San Benedetto, Corongiu, Tanì, Barega, Isola Amministrativa di S. Marco.

Tutte le zone diverse da quelle sopra individuate sono considerate zone esterne ai fini dell'applicazione del primo comma dell'0.

### **7.2 VERIFICA DELL'ENTITÀ DELLE VENDITE NEGLI ULTIMI DUE ANNI**

Dall'analisi della situazione esistente effettuata al mese di aprile 2009, è stato verificato che l'andamento delle vendite dei quotidiani locali non è sostanzialmente variato rispetto alla media giornaliera (n. 1709 nel 2007 – n. 1696 nel 2008). Il leggero decremento medio è stato rilevato dai dati forniti dalle redazioni ed agenzie di distribuzione. Non si dispone dei dati relativi ai quotidiani nazionali ed ai periodici.

### **7.3 NUMERO PUNTI ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI**

La localizzazione dei punti vendita esclusivi e non, nell'arco degli ultimi anni non ha subito variazioni e risultano distribuiti come di seguito elencato:

#### **PUNTI ESCLUSIVI**

- |               |            |                               |
|---------------|------------|-------------------------------|
| 1. CHESSA     | LUIGI      | Via Nazionale – Bindua        |
| 2. DEFRAIA    | RAFFAELE   | Via Gramsci                   |
| 3. ESU        | DAVIDE     | c/o Stazione FS Via Garibaldi |
| 4. FLORIS     | FABIOLA    | Via Corsica, 21               |
| 5. FRAU       | PIERO      | Via Battisti, 42              |
| 6. FRIARGIU   | EMANUELA   | Via T. Cacciaru               |
| 7. GIOI       | ANTONIO    | Via E. Loi, 1                 |
| 8. MATTIELLO  | ARIANNA    | C.so Colombo, 8               |
| 9. ORRU'      | ELSA       | C.so Pan di Zucchero – Nebida |
| 10. PEDDIO    | SUSANNA    | Via veneto, 70                |
| 11. PINNA     | ANNARELLA  | Via Pintus                    |
| 12. TOLA      | GIANFRANCO | C.so Matteotti, 40            |
| 13. PINTUS    | TEOBALDO   | Via Sarcidano, 11             |
| 14. PISU      | GIANFRANCO | Via Roma, 45                  |
| 15. SECHI     | MARIA      | Via Azuni, 19                 |
| 16. SILVESTRO | GIAMPAOLO  | Via Garibaldi, 72             |


17. SORGIA	ETTORE	Via S. Antonio
18. TATTI	MARCELLO	Giardini Pubblici
19. PIROI	PIETRO	Reg. Su Merti

#### PUNTI NON ESCLUSIVI

1. BORTO MARIA TERESA	Via Torino	(BAR)
2. CONAD	Via Cattaneo	(Fronte CTO – M.S.V.)
3. CUI MARIA ROSARIA	Via Baudi di Vesme, 1	(Rivendita Tabacchi)
4. DESPAR	Loc. Sa Perdera	(M.S.V.)
5. ESSO	Via Cattaneo	(Distributore Carburanti)
6. FLORIS MARIANGELA	Via Cattaneo, 76	(Rivendita Tabacchi)
7. GARAU FRANCESCA	C.so Colombo, 51	(Rivendita Tabacchi)
8. IPER PAN	Viale Villa di Chiesa	(M.S.V.)
9. E. LECLERC	Funtanamarzu	(M.S.V.)
10. MURRU GIOVANNI	Via San Salvatore	(Rivendita Tabacchi)
11. NONNA ISA	Via Villa Di Chiesa	(M.S.V.)
12. PINTORE GIAMPIERO	C.so Colombo	(BAR)
13. SUPER PAN	C.so Colombo	(M.S.V.)

Come si può rilevare dal grafico sottoriportato i punti vendita esclusivi e non risultano ubicati in numero maggiore nella ZONA I.


<b>zona I</b> - centro urbano	-15 punti esclusivi	- 7 punti non esclusivi;
<b>zona II</b> - intermedia	- 2 punti esclusivi	- 6 punti non esclusivi;
<b>zona III</b> - frazioni	- 2 punti esclusivi	- 0 punti non esclusivi



## 7.4 CARATTERISTICHE URBANISTICHE


### 1. INSEDIAMENTI RESIDENZIALI:

- zona I** - centro urbano - 6701 abitazioni di cui 5891 occupate da residenti, 39 da non residenti e 771 vuote;
- zona II** - intermedia - 3359 abitazioni di cui 3082 occupate da residenti, 10 da non residenti e 267 vuote;
- zona III** - frazioni - 1068 abitazioni di cui 860 occupate da residenti, 3 da non residenti e 205 vuote;




## 2. INSEDIAMENTI SCOLASTICI, UNIVERSITARI, CENTRI CULTURALI E DI FORMAZIONE, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, OSPEDALI, STRUTTURE RILEVANTI.

- a. **zona I** - centro urbano - 16 insediamenti scolastici, 2 ospedali, 16 uffici pubblici e privati, 5 distributori, 5 farmacie;
- b. **zona II** - intermedia - 6 insediamenti scolastici, 2 ospedali, 6 uffici pubblici e privati, 1 distributori, 2 farmacie;
- c. **zona III** - frazioni - 3 insediamenti scolastici, 2 uffici pubblici e privati, 1 distributori, 1 farmacie;



## 3. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI E COMMERCIALI:


- a. **zona I** - centro urbano - 3 alberghi, 2 centri sportivi e di aggregazione, 16 MSV;
- b. **zona II** - intermedia - 5 alberghi, 5 centri sportivi e di aggregazione, 10 MSV, circa 140 insediamenti industriali nella ZIR;
- c. **zona III** - frazioni - 1 albergo;



## 7.5 RILEVAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DENSITA' DEMOGRAFICA

### 1. Popolazione e numero di famiglie:

- a. **zona I** - centro urbano - 15.985 residenti - 5931 nuclei familiari;
- b. **zona II** - intermedia - 9730 residenti - 3101 nuclei familiari;
- c. **zona III** - frazioni - 2455 residenti - 870 nuclei familiari;



Come si può rilevare nel biennio 2007/2008 non vi sono stati mutamenti sostanziali dal punto di vista demografico e commerciale della città di Iglesias.

## 2. CORRENTI TURISTICHE PERMANENTI E STAGIONALI:

I dati forniti dall'Ufficio Turismo della Provincia Carbonia-Iglesias per il biennio 2007/2008, ancorchè provvisori e non validati dall'ISTAT, evidenziano un incremento negli arrivi e nelle presenze nel territorio cittadino:

TOTALE ANNO	2007		2008	
	arrivi	presenze	arrivi	presenze
<b>ITALIANI</b>	5.903	16.377	10.401	19.304
<b>STRANIERI</b>	1.840	3.927	3.252	5.615
<b>TOTALE</b>	7.743	20.304	13.653	24.919

I poli di attrattiva per i turisti sono il centro storico (20,4%), il mare (18,5%), i siti minerari 16,6%), le chiese (17%), le grotte (9,9%), gli eventi storico culturali (5,6%), le mura Pisane (7,0%), l'archivio storico (2,6%), la catena del Marganai (2,5%) con una uniforme distribuzione nel territorio (circa 53% centro, 47 % periferie) .

### **ARTICOLO 8 PIANIFICAZIONE PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON**

Dall'esame dei dati soprariportati si rileva che negli ultimi anni non vi sono state modifiche sostanziali sia per quanto attiene la popolazione residente e fluttuante che per quanto attiene la vendita dei quotidiani e periodici, per cui si ritiene che allo stato attuale, anche in considerazione della mancanza di direttive regionali, sia opportuno provvedere ad una pianificazione-razionalizzazione dei punti vendita esistenti al solo fine di riequilibrare la distribuzione del servizio su tutto il territorio, senza prevedere l'introduzione di nuovi punti di vendita nelle tre Zone individuate.

Con l'attuale localizzazione dei punti vendita esclusivi, il rapporto del numero dei residenti per punto vendita è il seguente:

<b>zona I</b>	- centro urbano	- 1 / 695;
<b>zona II</b>	- intermedia	- 1 / 1390;
<b>zona III</b>	- frazioni	- 1 / 1228.

Al fine di razionalizzare la distribuzione dei punti vendita si è pensato di favorire il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi dalla ZONA I (ad alta concentrazione di punti esclusivi esistenti) alle ZONE II e III a più bassa concentrazione:

- n. 1 alla zona II – Sezioni censuarie nn. 165, 35,36 (Monteponi Vergine Maria);
- n. 1 alla zona II – Sezioni censuarie nn. 62, 63,64, 65 (Campo Romano);
- n. 1 alla zona II – Sezione censuaria n. 221 nella Lottizzazione Politecno-Rosa del Marganai;
- n. 1 alla zona III – Frazioni di Corongiu, Tanì, Barega e San Benedetto;

Il trasferimento viene consentito nel limite di n. 4 punti vendita esclusivi, al fine di mantenere un buon livello del servizio di distribuzione della stampa nella Zona I, con un riequilibrio del rapporto punto vendita abitanti:

<b>zona I</b>	- centro urbano	- 1 / 841;
<b>zona II</b>	- intermedia	- 1 / 973;
<b>zona III</b>	- frazioni	- 1 / 818.

Il trasferimento dell'attività dovrà essere comunicato presentando allo SUAP la modulistica in uso al momento del trasferimento, ai sensi della disciplina regionale in materia di attività produttive.

Il trasferimento di sede dei punti vendita non esclusivi è consentito contestualmente al trasferimento dell'attività alla quale sono funzionalmente e logisticamente collegati.

### **ARTICOLO 9 APERTURA NUOVI PUNTI VENDITA**

E' consentita l'apertura di nuovi punti vendita limitatamente ai NON ESCLUSIVI negli esercizi commerciali indicati all'0 del presente regolamento, qualora gli stessi si trovino ubicati in aree non incluse nelle Zone I, II e III definite all'0, pertanto completamente carenti di tale servizio.

Le autorizzazioni che si renderanno disponibili a seguito di revoca, decadenza, rinuncia, chiusura definitiva o altro atto comunque denominato sono assegnate a seguito di bando pubblico.

L'ubicazione dei nuovi punti vendita esclusivi verrà valutata, sulla base di quanto esposto nei precedenti articoli, al fine del raggiungimento di una capillare distribuzione su tutto il territorio cittadino.

La Giunta definisce con proprio atto i criteri ed i termini per la predisposizione del bando nonché le relative disposizioni attuative.

### **ARTICOLO 10 TRASFERIMENTO DI SEDE**

Il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi è consentito nei limiti e nelle zone individuate all'0 del presente regolamento.

Il trasferimento di sede dei punti vendita non esclusivi dovrà avvenire contestualmente all'attività principale cui è logisticamente collegato.

Il trasferimento dei punti vendita esclusivi e non esclusivi è soggetto a comunicazione che dovrà avvenire nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa di settore vigente al momento della presentazione della stessa.



## **ARTICOLO 11 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA', TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE O DELLA PROPRIETÀ PER ATTO TRA VIVI O PER CAUSA DI MORTE NEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI.**

Nei punti vendita esclusivi il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi nonché la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione.

L'affidamento in gestione, la cessione nonché la cessazione, sono soggetti a previa comunicazione al Comune, che dovrà avvenire secondo le modalità in vigore al momento della comunicazione.

L'affidamento in gestione o il trasferimento della proprietà mortis causa è comunicato al Comune entro i sei mesi successivi all'apertura della successione.

## **ARTICOLO 12 DECADENZA**

Si decade dall'esercizio dell'attività di vendita in punti esclusivi e non esclusivi qualora il titolare:

- a. non dia inizio all'attività di vendita entro 120 (centoventi) giorni dalla data in cui si sia formato il diritto all'avvio dell'attività;
- b. sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c. non dia inizio all'attività di vendita di giornali e/o riviste entro sei mesi dall'avvio dell'attività principale alla quale è connesso il punto vendita non esclusivo;
- d. il titolare dell'attività non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. n. 5/06 per l'esercizio dell'attività commerciale.
- e. La proroga dei termini di cui alle lettere a, b e c, è concessa dal Dirigente del Settore ed è ammessa unicamente per motivi di comprovata necessità e per fatti non dipendenti dalla volontà dell'interessato.
- f.

## **ARTICOLO 13 ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE**

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a. Per la vendita di pubblicazioni specializzate nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, pertinenti all'attività svolta;
- b. Per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
- c. Per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d. Per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e. Per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f. Per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g. Per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

## **ARTICOLO 14 PARITÀ DI TRATTAMENTO**

Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate poste in vendita.

I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

### **ARTICOLO 15 MODALITA' DI VENDITA**

Il prezzo dei prodotti non può subire variazioni in relazione alla tipologia di punto vendita.

Le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita.

E' fatto obbligo ai rivenditori di prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.

E' vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina.

Le condizioni e le modalità anzi elencate si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

### **ARTICOLO 16 SANZIONI**

La violazione alle disposizioni del presente regolamento, se non sia stabilito diversamente da leggi nazionali o regionali, è punita, ai sensi dell' articolo 7.bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

### **ARTICOLO 17 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la L.R. n. 5/06 e successive modifiche ed integrazioni e la L.R. n. 3/2008 e successive modifiche ed integrazioni.